



Città di Modica

www.comune.modica.rg.it

Il Sindaco

Prot. n. _____ Del _____

IL SINDACO

Oggetto: Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizione di esposizione prolungata al caldo.

Premesso che il perdurante innalzamento delle temperature estive rende rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta prevalentemente in ambiente esterno, rappresentando un pericolo per la salute dei lavoratori, in quanto esposti per lungo tempo alle radiazioni solari;

Considerato che i settori coinvolti riguardano in particolar modo i lavoratori dei cantieri edili e affini, nonché il settore agricolo e florovivaistico, dove i lavoratori non hanno possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura;

Tenuto conto della necessità di contenere i rischi per i suddetti lavoratori conseguenti all'esposizione al sole in particolar modo nelle fasi in cui le temperature risultano particolarmente elevate;

Che a tal fine il Presidente della Regione Siciliana ha emanato provvedimento n. 1 del 26 giugno 2025 ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizione di esposizione prolungata al caldo";

Ritenuto di recepire la superiore ordinanza avviando attività urgenti di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla cittadinanza per i momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento delle temperature, con un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa;

Dato atto che quanto sopra evidenziato sia tale da richiedere adozione di apposito provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi i rischi cui è esposto il lavoratore evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

Ritenuto che il provvedimento deve essere esteso a tutte le aree o zone del territorio comunale interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizioni di esposizione prolungata al sole in presenza di temperature elevate;

Considerato che l'INAIL nell'ambito del progetto workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

Dato atto che il divieto riguarda la fascia oraria dalle ore 12.30 alle ore 16.00 nei giorni e nelle aree in cui sarà segnalato un livello di rischio "alto" nella mappa "riferita a lavori esposti al sole" con "attività fisica intensa", pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> ;

Visto l' art. 54 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle competenze del Sindaco in ambito di provvedimenti, anche contingibili e urgenti a tutela dell' incolumità pubblica;

Visto l' art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative applicate per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate, di vietare nel territorio comunale lo svolgimento di lavoro del settore dei cantieri edili e affini, del settore agricolo e florovivaistico nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, nei giorni e nelle aree in cui sarà segnalato un livello di rischio "alto" nella mappa "riferita a lavori esposti al sole" con "attività fisica intensa" pubblicata sul sito internet <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> ;

DISPONE

che il divieto di cui sopra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro.

AVVERTE

che i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione amministrativa di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

INFORMA

Ai sensi dell'art. n 3, comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla stessa data della pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;
- alla Questura di Ragusa;
- al Commissariato della Polizia di Stato di Modica;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Modica;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica;
- al Comando di Polizia Locale;
- Al Dirigente del III Settore;
- All'ASP 7 di Ragusa;
- Alla Direzione territoriale INPS di Ragusa;
- Alle Associazioni Sindacali di Settore.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata sul sito del Comune di Modica, nell' albo pretorio on line dello stesso Ente in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

Da Palazzo San Domenico
Modica 02.07.2025

Il Sindaco
Maria Monister Caschetto